# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/157 DELLA COMMISSIONE

**del 23 gennaio 2023**

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per quanto riguarda il riferimento al certificato e all'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico semplificato**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ([1]), in particolare l'articolo 23 *bis*, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 23 *bis*, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri forniscono, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro territorio e consentono loro di utilizzare un'autocertificazione per confermare la loro produzione annuale totale e il rispetto dei criteri stabiliti nella suddetta direttiva. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione ([2]) specifica le informazioni da includere nel documento amministrativo e nel documento di accompagnamento semplificato che devono fare riferimento al certificato o all'autocertificazione di cui sopra per la circolazione di merci a norma del capo IV o V della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ([3]).

(2) La direttiva 2008/118/CE è stata sostituita dalla direttiva (UE) 2020/262 ([4]) con effetto dal 13 febbraio 2023. Il sistema informatizzato (il «sistema informatizzato») di cui all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) è applicato per controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa di cui all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2020/262. La direttiva (UE) 2020/262 estende l'uso del sistema informatizzato al controllo dei prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e poi trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali, come previsto al capo V, sezione 2, della direttiva (UE) 2020/262. Fino al 13 febbraio 2023 si applica il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione ([6]), in base al quale tali movimenti avvengono sotto la scorta di un documento in formato cartaceo, il documento di accompagnamento semplificato. Con effetto da tale data, il regolamento (CEE) n. 3649/92 è abrogato dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione ([7]), e tali movimenti devono avvenire sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico semplificato che lo speditore presenta servendosi del sistema informatizzato. A decorrere da tale data, per motivi di chiarezza i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti alla direttiva (UE) 2020/262 e i riferimenti al documento di accompagnamento semplificato dovrebbero essere soppressi nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

([1]) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l'autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 26).

([3]) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

([4]) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

([5]) Decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2020, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 43).

([6]) Regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione, del 17 dicembre 1992, sul documento di accompagnamento semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza (GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17).

([7]) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).

(3) La struttura e il contenuto dei documenti amministrativi elettronici scambiati con il sistema informatizzato sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ([8]), che è sostituito dal regolamento delegato (UE) 2022/1636 con effetto dal 13 febbraio 2023. Pertanto, per motivi di chiarezza, i riferimenti al regolamento (CE) n. 684/2009 contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento delegato (UE) 2022/1636.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

(5) Poiché l'ampliamento dell'uso del sistema informatizzato stabilito nella direttiva (UE) 2020/262 deve applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2023, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è così modificato:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

**"Riferimento al certificato nei documenti amministrativi per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa";**

b) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai fini del riferimento al certificato nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (*), le informazioni da includere nei documenti suddetti come indicato all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (**) sono le seguenti:

_____

(*) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

(**) Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione, del 5 luglio 2022, che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell'ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti (GU L 247 del 23.9.2022, pag. 2).";

(2) l'articolo 3 è soppresso;

(3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«*Articolo 5*

**"Requisiti per la compilazione dei documenti amministrativi in caso di autocertificazione per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa";**

b) al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 l, come indicato nell'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, con la dicitura seguente: '*Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da*' seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:"»;

([8]) Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La produzione annuale di bevande alcoliche dei piccoli produttori indipendenti è dichiarata nella casella 17n del documento amministrativo di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) n. 2022/1636. La quantità è indicata in ettolitri, tranne nel caso dell'alcole etilico, che è indicato in ettolitri di alcole puro."";

(4) l'articolo 6 è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023

*Per la Commissione*
*La presidente*
Ursula VON DER LEYEN